

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DIRETTIVA MACCHINE	RG04 rev04 del 2018-12-14
		<i>Pag. 1 di 19</i>


REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE

MATRICE DELLE REVISIONI				
Rev.	Data	DESCRIZIONE delle MODIFICHE	Redatto da	Approvato da
00	28/03/12	Nuova emissione	RQ	DIREZIONE
01	23/05/12	Eliminazione rif. errati in note a piè pagina	RQ	DIREZIONE
02	30/06/15	Transizione alle Norme	RQ	VRB-09-2015
03	30/10/15	Riesame e decisione sulla certificazione	RQ	VRB-15-2015
04	14/12/18	Aggiornamento normativo	RQ	VRB-24-2018

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DIRETTIVA MACCHINE	RG04 rev04 del 2018-12-14
		<i>Pag. 2 di 19</i>

INDICE

1	SCOPO	4
2	CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	4
4	DEFINIZIONI	4
5	PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA	5
6	RESPONSABILITÀ	6
7	IMPEGNI DEL RICHIEDENTE	6
7.1	ANALISI DEI RISCHI.....	6
7.2	FASCICOLO TECNICO	6
7.3	TIPO DI MACCHINA	6
7.4	PROCESSO DI CONTROLLO INTERNO SULLA FABBRICAZIONE DELLA MACCHINA	6
7.5	DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ.....	7
7.6	RISPETTO DEL REGOLAMENTO E DEL RAPPORTO CONTRATTUALE	7
8	IMPEGNI DELL'ORGANISMO	7
8.1	CAUSE DI FORZA MAGGIORE	7
9	ITER DI CERTIFICAZIONE	8
9.1	ACCESSO AI SERVIZI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ	8
9.2	ESAME DELLA RICHIESTA E INVIO DELL'OFFERTA	8
9.3	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	8
9.3.1	<i>Domanda d'esame CE del Tipo</i>	8
9.3.2	<i>Domanda di valutazione secondo la procedura di garanzia di Qualità Totale</i>	9
9.4	INIZIO DELL'ITER DI CERTIFICAZIONE.....	9
9.5	VERIFICA DOCUMENTALE.....	9
9.5.1	<i>Verifica del fascicolo tecnico</i>	9
9.5.2	<i>Verifica del Sistema di Gestione per la Qualità Totale (SGQ)</i>	10
9.6	ESITO DELLA VERIFICA DOCUMENTALE E COMUNICAZIONE DEI RILIEVI	11
9.7	VALUTAZIONE FUNZIONALE.....	11
9.8	VERIFICHE SUPPLEMENTARI.....	11
9.9	RIESAME E DECISIONE SULLA CERTIFICAZIONE	11
9.10	MARCATURA CE	12
9.11	ESITO NEGATIVO DELLA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ	12
9.12	ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI	12
9.13	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	12
10	VALIDITÀ E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE E DEL CONTRATTO	12
10.1	ATTESTATO DI ESAME CE DEL TIPO.....	12
10.2	CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL SGQ.....	12
11	LINGUA UFFICIALE E TRADUZIONI	13
11.1	TRADUZIONI	13
12	RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	13
12.1	RINUNCIA	13
12.2	SOSPENSIONE	13
12.2.1	<i>Effetti della Sospensione</i>	14
12.3	REVOCA.....	14
13	RECLAMI E RICORSI	15

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DIRETTIVA MACCHINE	RG04 rev04 del 2018-12-14
		<i>Pag. 3 di 19</i>

14	CONTENZIOSI.....	15
15	RISERVATEZZA	15
16	VOLTURA DELLA CERTIFICAZIONE	16
16.1	MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE DEL FABBRICANTE	16
16.2	TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO CON CONTRATTO OBL.....	16
17	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE	16
18	MODIFICA DELLA MACCHINA O DEL SGQ.....	16
19	ESTENSIONE/RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE	16
20	MODIFICHE DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE	17
21	MODIFICHE AL REGOLAMENTO	17
22	CONDIZIONI ECONOMICHE	17
22.1	VARIAZIONI DELL'OFFERTA, DEL TARIFFARIO E DIRITTO DI RECESSO	17
22.1.1	<i>Variazione dell'Offerta</i>	<i>17</i>
22.1.2	<i>Variazione del Tariffario.....</i>	<i>17</i>
22.1.3	<i>Recesso e preavviso.....</i>	<i>17</i>
23	PUBBLICITÀ E USO DELLA CERTIFICAZIONE	18
	INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 D.LGS. 196/03 E REGOLAMENTO UE NR. 679/2016	19

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DIRETTIVA MACCHINE	RG04 rev04 del 2018-12-14
		<i>Pag. 4 di 19</i>

1 Scopo

Il presente Regolamento definisce le prassi generali adottate da ECO Certificazioni S.p.A. (ECO) per la conduzione delle attività di valutazione della conformità delle macchine, delle quasi macchine e dei componenti di sicurezza (macchine), di cui alla Direttiva 2006/42/CE (Direttiva), che il Fabbricante o il suo Mandatario (Richiedente), devono seguire per ottenere e mantenere la Certificazione CE del prodotto.

ECO rende disponibile l'ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito WEB all'indirizzo <http://www.ecocertificazioni.eu>, presso la propria sede o su richiesta del Richiedente, provvede ad inviarne copia in formato elettronico.

Le modifiche e le integrazioni al Regolamento, sono gestite mediante l'emissione di revisioni successive, nelle quali le porzioni di testo modificate sono evidenziate con linee verticali a lato dello stesso. Il Regolamento è parte integrante del contratto sottoscritto tra ECO e il Richiedente. ECO applica sempre l'ultima revisione emessa ed è onere del Richiedente verificare l'emissione di eventuali aggiornamenti sul sito web dell'Organismo, ed adeguarsi ad essi. ECO provvede ad inviare informativa alla clientela sull'emissione di una nuova revisione del regolamento.

2 Campo di applicazione

Il Regolamento è applicato da ECO alle attività di valutazione della conformità, delle macchine contemplate nell'Allegato 4 della Direttiva. Le valutazioni previste dall'art. 12 della Direttiva al comma 3 e 4, sono condotte secondo le modalità di cui:

- all'Allegato IX "procedura d'esame CE del Tipo"
- all'Allegato X "procedura di garanzia di Qualità Totale"

Il Regolamento descrive gli impegni e le responsabilità assunte da ECO e dal Richiedente che presenta domanda di valutazione della conformità.

3 Documenti di riferimento

Per la definizione del rapporto che intercorre tra ECO e il Richiedente, si applicano i requisiti contenuti nei documenti seguenti:

- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);
- D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 recante " Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori";
- Linee Guida emesse della Comunità Europea e Pareri Condivisi emessi dai gruppi di lavoro della Commissione Europea;
- ISO/IEC 17065:2012 "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi"
- ISO/IEC 17021-1:2015 "Valutazione della conformità – Requisiti per Organismi che effettuano la valutazione e Certificazione di sistemi di gestione"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 "Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali generale";
- GUIDE IAF – EA applicabili
- Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell'Ente Unico di Accreditamento (ACCREDIA), negli schemi e settori coperti da accreditamento;
- ISO 19011:2018 "Guidelines for auditing management systems".

L'individuazione di norme cogenti e/o leggi applicabili al prodotto, è responsabilità del Richiedente, che può prendere a riferimento le norme e le specifiche tecniche emesse da comitati di normazione internazionali quali UNI, EN, ISO, IEC, CEI, CEN e CENELEC. Le norme armonizzate riferibili alla Direttiva, pubblicate e periodicamente aggiornate dalla Commissione Europea sono consultabili al seguente indirizzo internet:


http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery/index_en.htm

L'Organismo verificherà che il Richiedente abbia definito e formalizzato, sia un metodo di individuazione, sia le modalità di aggiornamento e attuazione delle stesse.

4 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si riportano le definizioni seguenti:

Fabbricante: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi macchina, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi macchina ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale; in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi macchina. (rif. Direttiva 2006/42/CE);

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DIRETTIVA MACCHINE	RG04 rev04 del 2018-12-14
		<i>Pag. 5 di 19</i>

Mandatario: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in tutto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con la Direttiva;

Esame CE del Tipo: procedura secondo la quale un OdC verifica e attesta che un modello rappresentativo di una macchina soddisfa i requisiti della Direttiva;

Marchio: Logo grafico, identificativo di un Organizzazione;

Organismo di Certificazione (OdC): Organismo autorizzato al rilascio di attestazione di conformità;

Ispettore (ISP): personale che svolge attività di Certificazione o più in generale di valutazione della conformità dei prodotti;

Auditor (AVI): personale addetto alla valutazione dei sistemi di gestione;

Verifica: attività condotta dall'Organismo ai fini di riscontrare l'oggettivo soddisfacimento da parte del Richiedente dei requisiti specifici relativi ai processi, ai prodotti e più in generale alle attività da esso condotte ai fini dell'ottenimento dell'attestazione CE di conformità per la macchina in oggetto o la Certificazione del SGQ;

Rilievo: riscontro oggettivo di un evento o di una condizione che evidenzia una NC o consente l'espressione di una Osservazione o di un Commento;

Non conformità (NC): mancato soddisfacimento da parte del Richiedente di un requisito, richiamato da una Direttiva, da una norma o da una legge vigente, applicabile all'ambito considerato, che inficia il valore dell'attestazione CE di Conformità in termini di efficace e credibile assicurazione della conformità del prodotto;

Osservazione (Oss): mancato soddisfacimento da parte del Richiedente di un requisito, che pur essendo indicativo di un comportamento inadeguato, non è tale da compromettere il valore dell'attestazione CE di Conformità;

Commento: Rilievo non configurabile come il mancato soddisfacimento di un requisito da parte del Richiedente, ma è finalizzato a prevenire che tale situazione possa verificarsi, poiché potenzialmente realizzabile. Può anche essere volto a fornire indicazioni utili al miglioramento delle prestazioni del Richiedente;

Responsabilità: onere assunto o derivante dalla conduzione di un processo, dall'esecuzione di un lavoro, o dalla gestione di un incarico (o mansione) affidato e da svolgere con il dovuto impegno.

Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, ACCREDIA), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;

Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;

La terminologia e le definizioni utilizzate nella documentazione a supporto dello svolgimento delle attività necessarie al rilascio dell'attestazione CE di conformità, rispettano quanto contenuto nei seguenti documenti:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
- Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, dal titolo "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori"
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000 "Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali"

5 Principi di imparzialità e trasparenza

ECO concede pariteticamente a tutte le realtà, pubbliche o private, di accedere ai servizi di Certificazione, senza addurre distinzione alcuna sulla base della dimensione Aziendale, dell'appartenenza a qualsivoglia organizzazione o associazione, o del numero di attestazioni conseguite per le macchine prodotte. Unica eccezione è fatta per le realtà sottoposte a provvedimenti legali di restrizione, che impediscono loro la commercializzazione di prodotti soggetti ad attestazione CE di conformità.

Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività di verifica e Certificazione delle macchine, ECO precisa, anche tramite la sottoscrizione di opportuni codici comportamentali, che il proprio personale direttivo e tecnico non è soggetto ad indebite pressioni interne o esterne, di carattere commerciale, finanziario o altro, che possano condizionare negativamente il lavoro svolto.

Il personale interessato dalle attività di verifica finalizzate al rilascio dell'attestazione CE di conformità, non è coinvolto in attività che possano minare la fiducia nella propria indipendenza, imparzialità ed integrità professionale. Inoltre, l'Organismo non svolge attività di progettazione né direttamente né in forma consulenziale, non commercializza prodotti e/o sistemi oggetto delle verifiche ispettive o di Certificazione CE, né fornisce servizi

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DIRETTIVA MACCHINE	RG04 rev04 del 2018-12-14
		<i>Pag. 6 di 19</i>

di assistenza tecnica ai soggetti, oggetto delle verifiche o certificazioni, per i settori coperti dall'Accreditamento, né svolge altre attività che possano compromettere la fiducia nel proprio operato.

6 Responsabilità

Nel presente regolamento sono dettagliate le reciproche responsabilità e gli impegni che il Richiedente e ECO, sono chiamati a rispettare al fine di consentire il corretto svolgimento delle singole fasi previste dall'iter di Certificazione, secondo le modalità e le tempistiche descritte nei paragrafi seguenti e nei documenti contrattuali sottoscritti dalle parti.

ECO premette che alcune fasi dell'attività (es. prove e misurazioni) potrebbero essere svolte da soggetti terzi (quali laboratori o altri soggetti notificati o accreditati, comunque qualificati da ECO). L'affidamento di tali attività è sempre subordinato all'approvazione del Richiedente, previa comunicazione scritta controfirmata per accettazione. La responsabilità finale dell'attività resta esclusivamente in capo a ECO.

7 Impegni del Richiedente

Il Richiedente si impegna a fornire la massima collaborazione ai rappresentanti di ECO durante tutte le fasi dell'iter di Certificazione descritte nel par. 9. Predispone eventuali permessi e autorizzazioni per consentire l'accesso alle aree interessate dallo svolgimento delle attività di verifica, siano esse interne od esterne alla realtà aziendale esaminata. Consente l'accesso in loco o la fornitura in copia, di tutti i documenti che ECO ritiene utile esaminare ai fini della concessione dell'attestazione CE di conformità richiesta.

Inoltre, il Richiedente, prima di inoltrare ad ECO la domanda d'esame CE del Tipo¹, o la domanda di valutazione del proprio sistema di gestione per la qualità² (SGQ), ha la responsabilità di predisporre almeno quanto segue in ottemperanza ai requisiti posti dalla Direttiva. Tutta la documentazione fornita dal Richiedente a supporto delle attività di verifica dovrà essere predisposta in lingua italiana (o, in alternativa, in lingua inglese).

7.1 Analisi dei rischi

Nel rispetto dei requisiti posti dall'Allegato I della Direttiva, il Richiedente, deve dare evidenza di aver svolto una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute concernenti la macchina, e che la stessa sia stata progettata e costruita tenendo conto dei risultati di tale valutazione.

7.2 Fascicolo tecnico

Nel rispetto dei requisiti posti dall'Allegato VII della Direttiva rispettivamente nella parte A per le macchine, il Richiedente, deve dare evidenza di aver redatto un fascicolo tecnico nel quale è dimostrata la conformità ai requisiti Direttiva e a quelli eventualmente da essa richiamati³. Il documento deve essere comprensivo delle istruzioni della macchina.

7.3 Tipo di macchina

Qualora il Richiedente abbia optato per la modalità di valutazione della conformità prevista dall'Allegato IX della Direttiva, deve predisporre un Tipo rappresentativo della macchina oggetto della domanda, costruita secondo quanto prescritto nel fascicolo tecnico, per consentire a ECO di effettuare i controlli, le misurazioni e le prove ritenute necessarie ai fini della concessione dell'attestazione CE di conformità. Deve inoltre rilasciare o procurare le autorizzazioni o i permessi necessari a consentire l'accesso ai rappresentanti di ECO, al luogo ove è situata la macchina.

7.4 Processo di controllo interno sulla fabbricazione della macchina

Qualora sia applicabile quanto prescritto dall'art. 12, comma 3, lettera a) o b) o dal comma 4 lettera a), il Richiedente, deve dare evidenza di aver predisposto un processo interno di fabbricazione⁴ delle macchine riferibili al tipo oggetto della domanda, adeguato a garantire la conformità di ogni macchina fabbricata, a quanto descritto nel fascicolo tecnico di cui al par. 7.2 del presente regolamento.

Il processo deve prevedere inoltre:

- la gestione documentata dei reclami ricevuti in relazione al tipo di macchina e delle relative azioni correttive intraprese;
- l'aggiornamento documentato delle norme cogenti o leggi applicabili al prodotto e l'individuazione di nuove prescrizioni ad esso riferibili;
- l'aggiornamento documentato del fascicolo tecnico, relativamente a modifiche o variazioni apportate al tipo di macchina in riferimento a quanto prescritto dalla Direttiva.

¹ Allegato IX della Direttiva

² Allegato X della Direttiva

³ I requisiti possono essere riferibili a norme armonizzate, leggi cogenti o regolamenti vigenti, applicabili alla macchina

⁴ Nel rispetto dei requisiti posti dall'Allegato VIII della Direttiva, non richiesto nel caso di Unico Esemplare

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DIRETTIVA MACCHINE	RG04 rev04 del 2018-12-14
		<i>Pag. 7 di 19</i>

7.5 Dichiarazione CE di Conformità

Nel rispetto di requisiti posti dall'Allegato II della Direttiva, il Richiedente, deve predisporre un documento attestante la dichiarazione CE di conformità della macchina oggetto della domanda. Eventuali informazioni attinenti dati riferibili all'esito dell'Iter di Certificazione dovranno essere riportati in bozza, fino alla conclusione positiva dello stesso.

7.6 Rispetto del regolamento e del rapporto contrattuale

il Richiedente, si impegna a rispettare ogni punto del presente regolamento e ad onorare qualsiasi ulteriore impegno derivante dalla sottoscrizione dei documenti contrattuali previsti dall'iter di Certificazione. Inoltre, si impegna a garantire quanto segue:

- fornire supporto ai rappresentanti di ECO, mettendo a disposizione il proprio personale responsabile per le attività coinvolte dalle attività di valutazione della conformità, durante l'orario di lavoro e per tutto il periodo coinvolto dall'iter di Certificazione;
- favorire lo svolgimento delle attività di valutazione, nei tempi e nei modi concordati nelle comunicazioni ufficiali;
- favorire l'accesso dei rappresentanti di ECO a tutte le aree coinvolte dalle valutazioni, alle registrazioni (modifiche fascicolo tecnico, soluzione dei reclami etc.), al personale coinvolto nella progettazione e fabbricazione etc.;
- favorire la risoluzione delle NC emerse nel corso dell'iter di Certificazione, consentendo a ECO di verificare la risoluzione delle stesse, mediante le evidenze delle azioni correttive intraprese;
- non commercializzare le macchine oggetto della Certificazione fino alla conclusione positiva dell'Iter;
- comunicare tempestivamente a ECO ogni modifica apportata alla macchina oggetto dell'attestazione CE di conformità richiesta, al processo di fabbricazione ed eventualmente al SGQ adottato;
- adempiere ai pagamenti nei modi e nei tempi definiti dai documenti contrattuali sottoscritti;
- non omettere o tralasciare di comunicare a ECO qualsiasi informazione pertinente all'iter di Certificazione o alla macchina oggetto della valutazione di conformità richiesta;
- utilizzare e pubblicizzare la Certificazione esclusivamente nell'ambito dei limiti per la quale è stata concessa evitando di arrecare discredito all'Organismo;
- consentire lo svolgimento delle verifiche richieste, comunicate anche con preavviso minimo, al personale incaricato da ECO, anche qualora affiancato da personale di ACCREDIA o degli Enti preposti;
- consentire ad ECO verifiche supplementari motivate da segnalazioni gravi afferenti alle macchine certificate, anche in affiancamento al personale delle Autorità competenti o di ACCREDIA. Tali verifiche possono essere eseguite senza preavviso o con preavviso minimo di 5 giorni lavorativi, il rifiuto comporta la revoca della Certificazione. Non è consentito ricusare gli ispettori proposti;

8 Impegni dell'Organismo

ECO si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie, a pianificare e svolgere le attività di valutazione della conformità secondo quanto prescritto dalla Direttiva. Si impegna inoltre a rendere disponibili le risorse necessarie a svolgere eventuali verifiche supplementari e tutte le attività richieste ai fini della sorveglianza e del mantenimento della Certificazione concessa.

ECO garantisce inoltre le adeguate coperture assicurative relativamente ai rischi che potrebbero derivare al Richiedente, dalla conduzione delle attività di valutazione della conformità di cui al presente Regolamento.

8.1 Cause di forza maggiore

ECO non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali inadempienze dovessero verificarsi a causa di circostanze oggettivamente imprevedibili, preventivamente all'assunzione dell'incarico conferitogli dal Richiedente per la valutazione della conformità delle macchine.

Pariteticamente ECO non potrà essere ritenuto responsabile per il mancato rispetto delle tempistiche concordate qualora dovessero essere imputabili a ritardi da parte del Richiedente, o per l'insorgere di NC imputabili al suo operato.

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DIRETTIVA MACCHINE	RG04 rev04 del 2018-12-14
		<i>Pag. 8 di 19</i>

9 Iter di Certificazione

L'iter di Certificazione condotto da ECO prevede lo svolgimento delle fasi descritte nei paragrafi successivi. Il processo, si svolge secondo le prescrizioni della Direttiva, delle norme armonizzate di cui al par. 3 e delle leggi cogenti in materia. Ogni fase è condotta secondo procedure e regolamenti interni predisposti da ECO, consultabili dal Richiedente presso la sede Direzionale dell'Organismo, limitatamente al settore pertinente la Certificazione.

9.1 Accesso ai servizi di valutazione della conformità

Per accedere ai servizi di valutazione della conformità offerti da ECO, il Richiedente presenta un'istanza di offerta (Mod415_Richiesta di Offerta_certificazione_estensione_rinnovo_Macchine) per la Certificazione, contenente le informazioni necessarie a redigere l'offerta:

- Identificazione del Richiedente;
- Identificazione della macchina;
- Procedura di certificazione prescelta;
- Indicazione sulle norme armonizzate applicate;
- Sito di fabbricazione;
- Informazioni sul sistema di gestione e sull'organizzazione in caso di richiesta di certificazione secondo Allegato X.

Le stesse informazioni possono essere fornite mediante e-mail o telefonicamente alla Segreteria Tecnica, che provvederà a compilare il Mod415 e ad inviarlo unitamente all'offerta per conferma dei dati inseriti.

La richiesta può essere firmata dal legale rappresentante del Richiedente, o da persona autorizzata.

9.2 Esame della richiesta e invio dell'offerta

Qualora i dati forniti non siano sufficienti a predisporre l'offerta, questi verranno richiesti in forma scritta (a mezzo e-mail).

A seguito del riesame effettuato, ECO invia al Richiedente un'offerta per le attività richieste (Mod27, Mod28). Unitamente all'offerta viene inviato il "Mod26_Domanda di certificazione direttiva macchine", che il legale rappresentante del Richiedente dovrà restituire firmata e timbrata. La dichiarazione specifica tra l'altro che:

- la domanda di cui al par. 9.3 non è stata presentata ad un altro Organismo di Certificazione⁵;
- l'approvazione di ogni punto del presente regolamento e del conseguente impegno a rispettarlo per tutto il corso dell'iter di Certificazione e tutta la durata del contratto.

9.3 Presentazione della Domanda

La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante del Richiedente, o da persona opportunamente autorizzata⁶.

Alla domanda va allegata la documentazione prevista dalla procedura di valutazione prescelta⁷.

Nel caso il Richiedente sia il mandatario del fabbricante, ECO si riserva di richiedere allo stesso di comprovare l'affidamento del mandato.

Il Richiedente, deve compilare il modello di domanda Mod26, predisposto da ECO, indicando la procedura di valutazione prescelta e allegando i documenti di cui ai paragrafi seguenti⁸:

- "Procedura d'esame CE del Tipo" di cui all'Allegato IX
- "Procedura di garanzia di Qualità Totale" di cui all'Allegato X

Ricevuta la domanda e l'ordine, ECO controlla che sia stata compilata correttamente e corredata degli allegati necessari. Qualora la documentazione risulti priva di alcuni dati, delle firme o degli allegati, ECO provvederà a richiedere gli stessi in forma scritta.

9.3.1 Domanda d'esame CE del Tipo

Qualora il Richiedente scelga la procedura d'esame CE del Tipo, dovrà inviare a ECO una domanda per ogni Tipo di macchina da sottoporre a valutazione. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e riportare:

- Le generalità del Richiedente (ragione sociale, indirizzo e stato giuridico etc.)

⁵ La Direttiva richiede esplicitamente tale dichiarazione da parte del Richiedente ad indicare che lo stesso affiderà la valutazione di conformità di cui alla domanda presentata, esclusivamente a ECO e a nessun altro Organismo.

⁶ Come indicato dalla Direttiva la firma del Legale Rappresentante ne attesta la validità legale

⁷La "Procedura d'esame CE del Tipo" di cui all'Allegato IX, o in alternativa la "Procedura di garanzia di Qualità Totale" di cui all'Allegato X della Direttiva

⁸ Qualora il Richiedente non accetti di sottoscrivere l'Offerta economica proposta da ECO, l'Organismo restituirà la documentazione ottenuta o su richiesta del Richiedente provvederà a distruggere quanto ricevuto. Alle informazioni ottenute si applica quanto descritto al par. 14.

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DIRETTIVA MACCHINE	RG04 rev04 del 2018-12-14
		<i>Pag. 9 di 19</i>

- Le generalità del Mandatario se esistente (ragione sociale, indirizzo e stato giuridico etc.)
- Il nominativo e i recapiti della persona incaricata di mantenere i rapporti con ECO
- I riferimenti della società di consulenza del Richiedente (se esistente)
- L'oggetto della Certificazione richiesta (macchina o componente di sicurezza e riferimento alla Direttiva)
- Una descrizione della macchina oggetto della richiesta.
- L'indirizzo dello/i stabilimento/i di produzione (se più di uno e diversi dalla sede legale)
- L'indirizzo ove è possibile esaminare un campione del Tipo di macchina oggetto della domanda

Alla domanda deve essere allegato:

- Copia del fascicolo tecnico relativo al tipo di macchina redatto in conformità alle prescrizioni dell'Allegato VII della Direttiva
- L'elenco delle norme armonizzate utilizzate come riferimento per la realizzazione della macchina
- I riferimenti e la procedura utilizzata per il controllo interno sulla fabbricazione

9.3.2 *Domanda di valutazione secondo la procedura di garanzia di Qualità Totale*

Qualora il Richiedente scelga la procedura di garanzia di Qualità Totale, la domanda inviata ad ECO dovrà contenere i seguenti dati:

- Le generalità del Richiedente (ragione sociale, indirizzo e stato giuridico etc.)
- Le generalità del Mandatario se esistente (ragione sociale, indirizzo e stato giuridico etc.)
- Il nominativo e i recapiti della persona incaricata di mantenere i rapporti con ECO
- I riferimenti della società di consulenza del Richiedente (se esistente)
- L'oggetto della Certificazione richiesta (macchina o componente di sicurezza e riferimento alla Direttiva)
- Una descrizione della macchina oggetto della richiesta.
- L'indirizzo dello/i stabilimento/i di produzione (se più di uno e diversi dalla sede legale)
- L'indirizzo ove è possibile esaminare un campione del Tipo di macchina oggetto della domanda

Alla domanda deve essere allegato:

- Copia del fascicolo tecnico, di ciascun tipo di macchina, redatto in conformità alle prescrizioni dell'Allegato VII della Direttiva
- L'elenco delle norme armonizzate utilizzate come riferimento per la realizzazione della macchina
- Copia della documentazione relativa al sistema qualità (SGQ), comprensiva delle procedure

9.4 *Inizio dell'Iter di Certificazione*

L'accettazione dell'Offerta e l'invio della dichiarazione costituiscono Ordine e Contratto per le attività di Certificazione richieste. L'incaricato di ECO, comunica al Richiedente le modalità di svolgimento delle attività e le tempistiche dell'Iter di Certificazione, indicando i nominativi dell'Ispettore ed eventualmente dell'Auditor, che eseguiranno l'attività.

Il Richiedente, può ricusare i nominativi indicati entro 5 gg. lavorativi, circostanziandone le motivazioni per iscritto⁹. Qualora le motivazioni trovassero fondato riscontro, ECO procederà ad un nuovo affidamento d'incarico, segnalando i nuovi nominativi al Richiedente.

9.5 *Verifica Documentale*

La prima fase dell'Iter consiste nella verifica della conformità della documentazione prodotta dal Richiedente. L'ispettore incaricato da ECO procede ad esaminare i documenti contenuti nel fascicolo tecnico ed eventualmente la documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità, qualora il Richiedente abbia richiesto la procedura di garanzia di Qualità Totale di cui all'Allegato X della Direttiva.

9.5.1 *Verifica del fascicolo tecnico*

L'ispettore incaricato da ECO, valuta la completezza della documentazione costituente il fascicolo tecnico redatto dal Richiedente, che deve soddisfare i requisiti posti dall'Allegato VII della Direttiva. La valutazione è eseguita presso la sede dell'Organismo, salvo diversi accordi con il Richiedente e coinvolge i seguenti documenti:

- descrizione generale della macchina, disegno complessivo della macchina, gli schemi dei circuiti di comando con le relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capirne il funzionamento
- disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

⁹ Esistenza di fondati conflitti d'interesse, precedente comportamento non etico, etc.

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DIRETTIVA MACCHINE	RG04 rev04 del 2018-12-14
		<i>Pag. 10 di 19</i>

- documentazione relativa alla valutazione dei rischi¹⁰ che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
 - un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina
 - le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina
- norme e altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme
- qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario
- un esemplare delle istruzioni della macchina, conformi all'Allegato I par. 1.7.4 della Direttiva
- se del caso, la dichiarazione di incorporazione per le quasi - macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio
- se del caso, copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina, conformi all'Allegato II, parte 1, sezione B della Direttiva
- copia della dichiarazione CE di conformità in conformità all'Allegato II della Direttiva¹¹

Nel caso di fabbricazione in serie, il Richiedente deve includere, la documentazione relativa alle disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della presente Direttiva (processo di controllo interno sulla fabbricazione di cui all'allegato VIII della Direttiva).

Dal fascicolo Tecnico deve inoltre risultare l'applicazione delle norme armonizzate, o in alternativa l'indicazione di valutazioni, calcoli, prove e di quant'altro eseguito per eliminare e/o minimizzare i rischi connessi con l'utilizzo della macchina.

9.5.2 Verifica del Sistema di Gestione per la Qualità Totale (SGQ)

La valutazione del SGQ è condotta secondo quanto riportato nel Regolamento per la Certificazione di sistemi di gestione aziendali RG01¹².

ECO verifica che la documentazione presentata dal Richiedente sia conforme ai requisiti posti dalla norma armonizzata di pertinenza¹³ e che includa in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità della progettazione e di qualità delle macchine,
- delle specifiche tecniche di progettazione, incluse le norme che saranno applicate e, qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 2 della Direttiva, degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla Direttiva,
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione della macchina oggetto della Direttiva,
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità,
- dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con l'indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli,
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale coinvolto,
- dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione della macchina, nonché dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.


Le verifiche sono condotte da un auditor di SGQ e da un esperto delle tecnologie riferibili alla macchina o alle macchine valutate.

¹⁰ Il Richiedente deve oggettivare a ECO di aver condotto una valutazione dei rischi, per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina e che i risultati della valutazione siano stati presi in considerazione nelle fasi di progettazione e costruzione. ECO verifica che l'analisi dei rischi sia stata condotta secondo quanto prescritto dall'Allegato I e in conformità ai requisiti delle norme applicabili.

¹¹ Nel caso in cui si tratti di una richiesta di nuova Certificazione, deve essere evidenziato lo spazio per riportare i dati relativi a ECO (nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo di cui all'allegato IX della Direttiva e il numero dell'attestato dell'esame CE del Tipo). I Dati saranno riportati esclusivamente a valle della concessione dell'Attestazione CE di conformità rilasciata al termine dell'Iter di Certificazione

¹² con l'accettazione dell'offerta relativa alla valutazione della conformità secondo la procedura di garanzia di Qualità Totale, di cui all'Allegato X della Direttiva, il Richiedente accetta i contenuti del RG01 di ECO e si impegna a rispettarli.

¹³ ECO considera come norma armonizzata di pertinenza per la verifica del SGQ di cui al par. 2.3 Allegato X della Direttiva la ISO 9001:2008 come specificato nella guida all'applicazione della direttiva ed. 2.1 luglio 2017 o altra norma applicabile al settore merceologico del Richiedente.

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DIRETTIVA MACCHINE	RG04 rev04 del 2018-12-14
		<i>Pag. 11 di 19</i>

9.6 Esito della Verifica Documentale e comunicazione dei rilievi

Qualora al termine verifica documentale emergessero Non conformità (NC), Osservazioni e/o Commenti, ECO indicherà la risoluzione delle stesse, come requisito per l'accesso alla fase successiva dell'Iter di Certificazione, che prevede la verifica funzionale della macchina. L'elenco è comunicato in forma scritta.

A seguito della comunicazione il Richiedente può scegliere di adeguare la propria documentazione o di rinunciare al proseguimento dell'Iter. In quest'ultimo caso la rinuncia dovrà essere comunicata a ECO a mezzo Raccomandata A/R con ricevuta di ritorno o mezzo PEC all'indirizzo eco@pec.ecocertificazioni.eu. La rinuncia comporta la chiusura dell'Iter di Certificazione e l'addebito degli importi relativi alle attività condotte (vedi par. 12.1).

Qualora il Richiedente decida di proseguire con la Certificazione, potrà procedere ad adeguare la propria documentazione, risolvendo i rilievi emersi, dandone comunicazione a ECO entro un periodo di tempo non superiore ai sei (6) mesi, pena la chiusura con esito negativo dell'Iter di Certificazione. Le evidenze oggettive degli adeguamenti richiesti, sono valutate da ECO in occasione della verifica funzionale della macchina.

Se il numero delle NC e la loro estensione non consentissero il normale proseguimento dell'Iter, ECO informerà il Richiedente della necessità di eseguire una nuova Verifica Documentale a seguito della risoluzione dei rilievi emersi. Gli importi previsti di cui alle voci d'offerta saranno nuovamente addebitati in occasione della nuova Verifica.

9.7 Valutazione Funzionale

L'attività di valutazione della conformità della macchina è condotta presso la/e sede/i indicata/e dal Richiedente nel modulo di Domanda.

Le verifiche richieste per completare l'iter di Certificazione comprendono:

- Eventuali adeguamenti della documentazione a seguito delle NC e Osservazioni emerse in occasione della Verifica documentale e di cui al par. 9.6;
- L'esame dell'esemplare rappresentativo del "Tipo" indicato nella domanda di Certificazione, per il riscontro di corrispondenza a quanto dichiarato nel fascicolo tecnico. ECO effettua i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla Direttiva¹⁴;
- L'esame dei processi di progettazione, fabbricazione, ispezione finale e collaudo implementati presso la sede del Richiedente, per verificare che le macchine prodotte siano conformi a quanto dichiarato nel fascicolo tecnico, qualora sia stata scelta la "procedura di garanzia di Qualità Totale" di cui all'Allegato X della Direttiva.

Qualora emergessero Rilievi, quali NC, Osservazioni e/o Commenti, ECO indicherà la risoluzione degli stessi, come requisito per l'emissione del Certificato di conformità, entro un periodo massimo di sei (6) mesi.

Nel corso delle attività il personale dell'Organismo provvederà a documentare con immagini fotografiche gli allestimenti delle prove e l'esito delle stesse oltre ad ogni altra situazione per la quale dovesse essere necessario produrre tale evidenza. Il Richiedente dovrà provvedere a consentire lo svolgimento di tali prassi, necessaria ad attestare la conformità del prodotto oggetto di valutazione. Per tale motivo dovrà provvedere ad allestire l'attività in aree in cui non sia precluso acquisire testimonianze fotografiche.

9.8 Verifiche Supplementari

In tutte le occasioni nelle quali sorgesse l'esigenza di riscontrare l'ottemperanza del Richiedente alle prescrizioni poste sia nel corso dell'iter di Certificazione che a valle della concessione dell'Attestato o del Certificato, ECO si riserva la facoltà di eseguire verifiche supplementari. Tali verifiche sono solitamente svolte presso la sede o le sedi del Richiedente e sono comunicate e motivate da ECO in forma scritta. I costi per lo svolgimento delle attività di verifica supplementare, sono intesi a carico del Richiedente e comunicati per mezzo di un'opportuna offerta economica.

9.9 Riesame e decisione sulla certificazione

A conclusione positiva di tutti gli accertamenti e adempimenti previsti ECO riesamina i contenuti della pratica e decide in merito alla Certificazione.

In caso di decisione positiva, ECO notifica al Richiedente un:

- "Attestato di esame CE del Tipo" per la procedura di cui all'Allegato IX (Attestato)
- "Certificato CE del sistema di garanzia qualità totale" per la procedura di cui all'Allegato X (Certificato)

¹⁴ I requisiti si intendono estesi alle prescrizioni poste dalle norme armonizzate applicabili.

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DIRETTIVA MACCHINE	RG04 rev04 del 2018-12-14
		<i>Pag. 12 di 19</i>

La spedizione del documento avviene solo dopo l'avvenuto pagamento degli importi residui concordati per l'attività di verifica eseguita¹⁵.

Il Richiedente potrà utilizzare l'Attestato ricevuto solo per i fini previsti dalla Direttiva e in riferimento al Tipo di macchina per il quale è stato rilasciato da ECO, inserendo i dati necessari sulla dichiarazione di conformità che algherà alla macchina e per tutti gli adempimenti previsti dall'immissione sul mercato della stessa.

Il Certificato autorizza il Richiedente ad apporre la marcatura CE, secondo le prescrizioni poste dalla Direttiva, esclusivamente sulle macchine riconducibili ai Tipi descritti nell'allegato tecnico al Certificato.

9.10 Marcatatura CE

Qualora sia stata applicata la Procedura di garanzia di Qualità Totale" di cui all'Allegato X della Direttiva, il Richiedente, in conformità a quanto prescritto dall'Allegato III, dovrà dare evidenza ad ECO di aver ottemperato all'obbligo d'apposizione della Marcatura CE della macchina, riportante a seguito il numero 0714 identificativo dell'organismo notificato alla Commissione Europea.

9.11 Esito negativo della valutazione della conformità

Qualora il Richiedente non ottemperi entro i termini prestabiliti alla risoluzione dei Rilievi emersi a seguito della verifica documentale o a seguito della verifica funzionale previste dall'esame CE del Tipo di cui all'Allegato IX o dalla valutazione condotta sul SGQ di cui all'Allegato X della Direttiva, ECO non potrà dare corso alla delibera della Certificazione. ECO informerà il Richiedente della conclusione negativa dell'iter di Certificazione con lettera raccomandata A/R¹⁶ indicando le motivazioni della decisione, dando corso alle comunicazioni previste dalla Direttiva e addebitando i costi per le attività condotte. Il Richiedente può presentare una nuova domanda di Certificazione o presentare motivato ricorso secondo le modalità previste dal par. 12. La comunicazione è inoltrata agli altri Organismi, al ministero pertinente e per conoscenza ad Accredia, oltre che agli altri Enti eventualmente coinvolti.

9.12 Elenco delle Certificazioni

ECO predisporre e mantiene aggiornato un elenco delle certificazioni emesse. Tale elenco, riportante la ragione sociale del Richiedente, l'identificazione del prodotto certificato, il numero dell'attestato o certificato rilasciato, con relativa data di emissione e di scadenza, ed altre informazioni utili a mantenere sotto controllo lo stato di validità degli stessi.

I certificati/attestati emessi sono pubblicati sul sito ECO Certificazioni, inoltre l'Autorità di sorveglianza del mercato dispone di credenziali di accesso a tali documenti.

Inoltre, se applicabile, ECO comunica ad ACCREDIA i dati delle Organizzazioni certificate nei settori per i quali è accreditato nel rispetto di quanto descritto nel Regolamento applicato.

9.13 Conservazione della Documentazione

ECO e il Richiedente si impegnano a conservare una copia della documentazione relativa alla/e macchina/e certificata secondo la procedura d'esame CE del Tipo di cui all'Allegato IX o la procedura di garanzia di Qualità Totale di cui all'Allegato X, per un periodo di quindici (15) anni a decorrere dalla data di rilascio della Certificazione in questione e comunque per un periodo di dieci (10) anni successivi all'ultima data di fabbricazione.

10 Validità e Rinnovo della Certificazione e del Contratto

I contratti sottoscritti tra ECO e il Richiedente hanno durata pari alla validità della Certificazione. Il Richiedente ha facoltà di recedere dal contratto secondo le modalità di cui al par. 21.1

10.1 Attestato di esame CE del Tipo

L'Attestato ha validità quinquennale. Entro tale termine il Richiedente chiede a ECO di riesaminare la validità dell'Attestato. Qualora il riesame abbia esito positivo ECO rinnova la validità dell'Attestato per ulteriori 5 anni.

ECO informa il Richiedente di ogni eventuale cambiamento di rilievo che abbia influenza sulla validità dell'Attestato.

10.2 Certificato di conformità del SGQ

ECO svolge periodicamente visite di sorveglianza secondo quanto previsto nel Regolamento RG01, applicato in materia di Certificazione dei sistemi di gestione aziendali. Le visite di sorveglianza garantiscono una rivalutazione completa del SGQ del Richiedente ogni 3 anni per assicurare il mantenimento e l'adeguamento dello stesso nel tempo. Le visite di rinnovo sono eseguite solitamente con preavviso, ma ECO si riserva la facoltà di effettuare

¹⁵ Tale condizione si applica anche nel caso di voltura, rinnovo o modifica dell'Attestato o del Certificato

¹⁶ In alternativa può essere utilizzato un corriere convenzionato o altra forma che preveda l'attestazione di consegna, (es. ricevuta brevi manu)

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DIRETTIVA MACCHINE	RG04 rev04 del 2018-12-14
		<i>Pag. 13 di 19</i>

visite senza preavviso. Allo scadere della validità del Certificato il Richiedente deve presentare ad ECO una domanda di rinnovo.

11 Lingua ufficiale e traduzioni

I certificati sono emessi in lingua italiana o alternativamente in formato bilingue italiano e inglese.

Qualora il richiedente la certificazione necessiti dell'emissione del certificato in lingua diversa dall'inglese e la richiesta pervenga prima dell'emissione, il RS provvede a quanto sia necessario per la redazione del documento nella lingua richiesta, successivamente all'accettazione dei costi opzionali da parte del cliente.

La richiesta di emissione del certificato in lingua diversa dall'italiano o dalla versione bilingue, richiede l'emissione di una copia tradotta conforme all'originale (rif. par. 11.1).

La lingua ufficiale dei certificati è l'italiano per qualsiasi controversia sui termini o sui contenuti fa fede la lingua italiana.

11.1 Traduzioni

Nel caso di richiesta di traduzioni successive all'emissione il RS provvede a quanto sia necessario per la redazione del documento nella lingua richiesta, successivamente all'accettazione dei costi opzionali da parte del cliente. La richiesta è valutata dal RS e l'emissione del documento non richiede Delibera.

La copia tradotta del Certificato può essere emessa anche successivamente alla prima emissione del documento e non richiede la modifica della data di emissione corrente. Il documento può essere emesso sia in versione bilingue, italiano più la lingua richiesta per la traduzione, o solo in quest'ultima.

Il documento tradotto dovrà riportare la seguente dicitura "Certificato tradotto in lingua "XXXXXX" emesso in data 00/00/0000 a seguito della richiesta del cliente. Il documento rappresenta copia conforme all'originale del certificato 714-S-0000-revyy emesso in data "data prima emissione". La conformità dei contenuti all'originale è attestata dall'apposizione della firma del Legale Rappresentante dell'Organismo. Per qualsiasi controversia sui termini o contenuti fa fede la versione redatta in lingua Italiana"

In questo caso il certificato è firmato dalla persona che detiene la Legale rappresentanza dell'Organismo e che ha potere di firma dei Certificati per autorizzarne l'emissione. Tale persona può differire dal firmatario del Certificato Originale.

12 Rinuncia, Sospensione e Revoca della Certificazione

12.1 Rinuncia

Il Richiedente può rinunciare in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo alla Certificazione, secondo le modalità seguenti:

- Rinuncia in Itinere
- Rinuncia alla Certificazione ottenuta da ECO

Nel primo caso, il Richiedente la Certificazione comunica la rinuncia a proseguire l'Iter di Certificazione, con lettera Raccomandata A/R inviata a ECO o mediante PEC all'indirizzo eco@pec.ecocertificazioni.eu e provvede al pagamento di quanto dovuto per le attività svolte da ECO. L'Organismo provvede ad informare i soggetti interessati, dell'esito negativo del processo di valutazione.

Nel secondo caso, il Richiedente deve comunicare la rinuncia con lettera Raccomandata A/R o mediante PEC all'indirizzo eco@pec.ecocertificazioni.eu, inviata a ECO almeno tre (3) mesi prima, rispetto alla data prevista per il rinnovo del contratto. Al di sotto di tale termine il Richiedente dovrà corrispondere la penale indicata da ECO al par. 22 (condizioni economiche). Inoltre, il Richiedente dovrà provvedere a restituire a ECO l'originale dell'Attestato o del Certificato ricevuto da ECO. La rinuncia alla Certificazione comporta il termine della validità della stessa. L'Organismo provvederà ad informare i soggetti interessati.

12.2 Sospensione

La validità della Certificazione può essere sospesa:

- su richiesta del Richiedente¹⁷;
- ad insindacabile giudizio di ECO, qualora ravvisi:
 - il permanere di rilievi non risolti,
 - gravi segnalazioni dal mercato,

¹⁷ Nel caso di sospensione volontaria della Certificazione il Richiedente deve comunicare con lettera Raccomandata A/R o mediante PEC all'indirizzo eco@pec.ecocertificazioni.eu, le motivazioni della sospensione, l'adeguamento alle prescrizioni di cui al par. 12.2.1 del presente Regolamento e ogni altra informazione, quale ad esempio il periodo temporale stimato di sospensione, etc.

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DIRETTIVA MACCHINE	RG04 rev04 del 2018-12-14
		<i>Pag. 14 di 19</i>

- l'uso improprio dell'Attestato o del Certificato, in modo comunque non conforme a quanto previsto dalla Direttiva,¹⁸
- mancato rispetto dei vincoli contrattuali (compresi i requisiti posti dal presente Regolamento), dei requisiti della Direttiva, delle condizioni economiche e delle scadenze di pagamento, sottoscritti con ECO.

Il provvedimento di sospensione è comunicato al Richiedente con lettera raccomandata A/R (anticipata a mezzo e-mail) o a mezzo PEC se disponibile. La comunicazione riporta il motivo della sospensione e le scadenze temporali entro cui il Richiedente deve attuare le azioni correttive richieste. Il Richiedente ha cinque (5) giorni di tempo per comunicare a ECO, la presa in carico del provvedimento, l'adeguamento alle prescrizioni di cui al par. 12.2.1 del presente Regolamento e qualsiasi altra informazione utile ad informare ECO sulle modalità di soluzione dei rilievi contestati. La comunicazione deve avvenire con lettera raccomandata A/R (anticipata a mezzo e-mail) o a mezzo PEC se disponibile.

Qualora il Richiedente non ottemperi alle comunicazioni richieste o non provveda a rimuovere le cause contestate per la sospensione entro il periodo indicato¹⁹, ECO procederà alla revoca della validità della Certificazione, pubblicizzandola nei modi previsti dalla Direttiva e dai regolamenti di ACCREDIA.

Il provvedimento di sospensione cessa nel momento in cui il Richiedente provvede a rimuovere le cause che l'hanno generata, dandone evidenza a ECO.

12.2.1 Effetti della Sospensione

La sospensione della Certificazione comporta il divieto di immissione sul mercato delle macchine, a partire dalla data di sospensione. Nei casi più gravi ECO si riserva di richiedere al Richiedente il richiamo delle macchine dal mercato, compreso quelle giacenti nei magazzini.

A seguito della sospensione il Richiedente:

- perde il diritto d'apposizione della marcatura CE e deve interrompere l'uso dell'Attestato o del Certificato
- deve astenersi dal pubblicizzare la Certificazione fino al termine del periodo di sospensione.

Le sospensioni sono rese pubbliche da ECO nei modi previsti dalla Direttiva e dai regolamenti di ACCREDIA

Le spese sostenute da ECO per eseguire eventuali verifiche o attività causate da provvedimenti di sospensione sono a carico del Richiedente.

12.3 Revoca

Il provvedimento di Revoca adottato da ECO consiste nel ritiro definitivo di un Attestato o di un Certificato concesso al Richiedente, con la conseguente perdita di validità della Certificazione.

ECO notifica la revoca della Certificazione a seguito del provvedimento di Sospensione, nel caso in cui il Richiedente non abbia ottemperato a quanto previsto dal presente regolamento ed in particolare dal par. 12.2 e 12.2.1 Inoltre, ECO provvede a notificare la revoca della Certificazione in tutti i casi disposti dalle autorità competenti o nei quali riscontra l'evidenza oggettiva:

- dell'uso fraudolento e illegittimo della Certificazione;
- grave inosservanza al presente Regolamento,
- della rilevante e sistematica non conformità del prodotto fabbricato o in fabbricazione, rispetto alla documentazione tecnica presentata a ECO e/o ai Requisiti Essenziali di Sicurezza fissati dalla Direttiva;
- del mancato adeguamento della macchina ai requisiti posti dalle nuove edizioni delle norme applicabili, sia per carenze intrinseche della struttura del Richiedente sia per palese mancanza di volontà dello stesso;
- dell'adozione di significative modifiche apportate alla macchina dal Richiedente senza il coinvolgimento preventivo di ECO;
- dell'accertata e reiterata morosità nei confronti di ECO,
- dell'uso ingannevole della Certificazione e/o del marchio, tale da portare danno o discredito ad ECO;
- del reiterato impedimento allo svolgimento delle visite di sorveglianza condotte da ECO eventualmente in affiancamento al personale di ACCREDIA o di altri Enti preposti.

La revoca della Certificazione, decisa dal Comitato di Delibera delle Certificazioni, è notificata al Richiedente con lettera Raccomandata A/R anticipata a mezzo e-mail o a mezzo PEC se disponibile, contenente l'indicazione delle ragioni del provvedimento adottato, ed ha effetto immediato.

Le Revoche sono rese pubbliche da ECO nei modi previsti dalla Direttiva e dai regolamenti di ACCREDIA, e sono sempre comunicate:

¹⁸ Ad esempio, utilizzare l'Attestato in riferimento a macchine non appartenenti al Tipo certificato, o in riferimento a macchine modificate senza che ne sia stata data comunicazione a ECO, etc.

¹⁹ il periodo previsto per l'adeguamento è indicato da ECO e salvo casi eccezionali valutati da ECO non può superare i sei (6) mesi.

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DIRETTIVA MACCHINE	RG04 rev04 del 2018-12-14
		<i>Pag. 15 di 19</i>

- al Ministero competente e agli altri Organismi Notificati;
- ad ACCREDIA nei tempi e modi da questo stabiliti (se applicabile);
- ad Eventuali altri Enti aventi diritto, nei tempi e modi da questi stabiliti.

A seguito della revoca, Il Richiedente deve:

- Arrestare la commercializzazione delle macchine riferibili alla Certificazione revocata e cessare di apporre la marcatura CE
- Riconsegnare a ECO l'originale dell'Attestato o del Certificato, ed eventuali copie dello stesso;
- Astenersi dal pubblicizzare ed utilizzare la Certificazione revocata, rimuovendo il logo e i riferimenti a ECO dalla documentazione in uso.

Qualora la Certificazione sia stata rilasciata a fronte della Procedura di garanzia di Qualità Totale di cui all'Allegato X della Direttiva, la revoca della stessa comporta il decadimento della conformità del SGQ adottato dal Richiedente alla norma di riferimento, e l'impedimento alla commercializzazione di tutte le macchine prodotte a fronte della Certificazione revocata.

13 Reclami e Ricorsi

Il Richiedente può presentare reclamo in merito alle attività condotte da ECO. L'Organismo analizza il contenuto del reclamo per individuare le azioni necessarie alla gestione e risoluzione dello stesso in conformità alle procedure interne adottate. ECO fornisce sempre risposta scritta e motivata ai reclami ricevuti, sia che questi risultino infondati, sia che questi risultino fondati. In quest'ultimo caso propone le azioni risolutive degli stessi.

ECO non prende in considerazione i reclami presentati in forma anonima. La PG13 per la Gestione dei reclami e ricorsi adottata da ECO è disponibile per la consultazione sul proprio sito web.

Qualora il Richiedente non risulti soddisfatto della risposta di ECO al reclamo inviato, o non condivide l'esito delle decisioni assunte dall'Organismo, può procedere a formalizzare un ricorso nei confronti dello stesso. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta, con lettera Raccomandata A/R o mediante PEC all'indirizzo eco@pec.ecocertificazioni.eu, circostanziando le motivazioni dello stesso e le evidenze necessarie a sostenere la propria tesi. Il ricorso deve essere presentato entro quindici (15) giorni lavorativi, dalla notifica della decisione contro cui si ricorre.

Entro i cinque (5) giorni lavorativi successivi alla ricezione del ricorso, ECO comunica a mezzo fax il recepimento del Ricorso e i nominativi delle persone cui viene affidata la gestione e risoluzione dello stesso. Il recepimento e la gestione del ricorso, non sospendono la vigenza delle decisioni prese da ECO fino alla conclusione della relativa trattazione.

Qualora il Richiedente non sia soddisfatto della risoluzione del ricorso o del reclamo può sempre adire al contenzioso con ECO.

14 Contenziosi

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia del Regolamento per la Certificazione, è competente, esclusivamente, il Foro di Ravenna.

15 Riservatezza

Le attività svolte da ECO non possono prescindere dalle valutazioni di dati e documenti che rappresentano elementi sensibili del know-how Aziendale e/o informazioni soggette a garanzia della privacy del Richiedente. Per garantire la necessaria riservatezza sugli stessi, ECO adotta quanto prescritto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento (UE) 2016/679 GDPR, circa il trattamento dei dati forniti dal Richiedente. Adotta inoltre provvedimenti volti alla protezione dei dati e delle informazioni ottenuti nel corso delle attività di valutazione della conformità, delle attività di prova e/o misura e più in generale durante tutte le fasi che coinvolgono i processi relativi all'erogazione dei servizi offerti.

I termini del trattamento sono disponibili sul sito web www.ecocertificazioni.eu.

ECO non rivela i dati e le informazioni di cui sopra, salvo che ove previsto o richiesto da disposizioni di legge²⁰, chiedendo in ogni caso il consenso o producendo un'informativa scritta al Richiedente interessato, estende l'obbligo della riservatezza a tutto il personale interno ed esterno coinvolto nelle attività di cui al presente Regolamento e adotta opportune misure di controllo, gestione e conservazione delle informazioni veicolate su supporti informatici.

Il Richiedente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti afferenti la Certificazione siano accessibili ad ACCREDIA e al Comitato di Certificazione di ECO per le attività di controllo previste dalle Norme di riferimento.

²⁰ Ad es. nei casi previsti dal comma 7 dell'Allegato IX, della Direttiva, o su richiesta della magistratura

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DIRETTIVA MACCHINE	RG04 rev04 del 2018-12-14
		<i>Pag. 16 di 19</i>

16 Voltura della Certificazione

16.1 *Modifica della ragione sociale del fabbricante*

In caso il Richiedente modifichi la propria ragione sociale o il proprio indirizzo, deve comunicare tempestivamente, per iscritto con lettera Raccomandata A/R o mediante PEC all'indirizzo eco@pec.ecocertificazioni.eu a ECO le modifiche intervenute, inviando:

- una copia del nuovo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente;
- una copia dell'atto notarile che attesti la suddetta variazione.

Una volta completati tutti gli accertamenti necessari, ECO provvederà ad emettere un nuovo Attestato/Certificato, annullando il precedente. ECO si riserva la facoltà di svolgere verifiche supplementari per riscontrare la salvaguardia dei requisiti necessari al mantenimento della validità della Certificazione emessa. In tutti gli altri casi ECO procederà alla revoca della Certificazione.

16.2 *Trasferimento del certificato con contratto OBL*

I fabbricanti e/o i loro rappresentanti autorizzati, che abbiano ottenuto una certificazione di tipo, possono richiedere il trasferimento del proprio certificato ad altre società che abbiano stipulato con loro un contratto come OBL (Own Brand Labeling).

In questo caso entrambe le società devono compilare e firmare un apposito modulo, fornito da ECO, contenente tutte le informazioni tecniche necessarie ad identificare i prodotti che saranno poi indicati nel certificato inviato alla società OBL.

La società OBL avrà i medesimi obblighi e diritti del Richiedente iniziale, inoltre dovrà inviare copia della documentazione (Istruzioni, targa CE, dichiarazione di conformità) a proprio brand.

Il certificato avrà validità a partire dalla formale accettazione da parte di ECO e scadenza pari a quella del certificato originale.

In caso di cessazione di validità del certificato originale, decadrà immediatamente anche quello concesso alla società OBL, la notifica avverrà secondo quanto previsto al par. 12.

17 Clausola di salvaguardia delle Certificazioni emesse

Al fine di tutelare le macchine certificate, nel caso in cui responsabilità giuridiche derivanti dalle proprie operazioni possano comportare conseguenze gravi dal punto di vista della sopravvivenza dell'Organismo di Certificazione, ECO si impegna a sottoscrivere degli accordi con altri Organismi di Certificazione di pari qualificazione per garantire la validità delle certificazioni rilasciate senza aggravio di costi per le aziende certificate, fino alla naturale scadenza dei contratti sottoscritti con le stesse.

Tale processo verrà avviato solo previo consenso scritto delle Organizzazioni certificate da ECO che, in alternativa, hanno diritto di rinunciare alla Certificazione.

18 Modifica della Macchina o del SGQ

Il Richiedente ha l'obbligo di comunicare per iscritto le modifiche che intende apportare alla macchina, al processo di controllo interno sulla fabbricazione o al proprio SGQ, inviando ad ECO tutta la documentazione utile alla valutazione delle stesse, come indicato al par. 7.6.

ECO procede ad eseguire le verifiche necessarie riservandosi la facoltà di svolgere verifiche supplementari, presso la/e sede/i del Richiedente, i cui costi sono intesi a carico dello stesso. Qualora le modifiche apportate pregiudichino la conformità ai requisiti della Direttiva o delle norme applicabili ECO procederà a sospendere la validità della Certificazione fintantoché il Richiedente non provveda agli adeguamenti necessari.

In caso di valutazioni positive che non pregiudichino la validità della Certificazione, ECO procede ad emettere una conferma di validità della Certificazione esistente o ad emetterne una nuova al Richiedente.


19 Estensione/Riduzione della Certificazione

Qualora il Richiedente comunichi ad ECO l'intenzione di Estendere o Ridurre²¹ l'ambito della Certificazione, l'Organismo valuterà i contenuti della richiesta al fine di determinare se l'estensione o la riduzione²² possano essere concesse.

Una volta definita la procedura di valutazione da eseguire ECO provvede a formalizzare la decisione al Richiedente con l'emissione di una specifica offerta sulla base di quanto previsto dal tariffario. L'attività di verifica delle estensioni/riduzioni segue le fasi descritte dall'iter di Certificazione.

²¹ Ad es. includere nuovi Tipi di macchina o escludere Tipi di macchina obsolete o non più prodotte

²² In alcuni casi la riduzione dell'ambito della Certificazione potrebbe invalidare globalmente la stessa

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DIRETTIVA MACCHINE	RG04 rev04 del 2018-12-14
		Pag. 17 di 19

In caso di riduzione della Certificazione, il Richiedente si impegna a revisionare tutto il materiale pubblicitario.

20 Modifiche dei requisiti di Certificazione

L'emissione di nuove edizioni delle norme armonizzate, o il mutare del panorama legislativo afferente alle macchine, possono modificare i requisiti posti per l'ottenimento e il mantenimento della Certificazione.

ECO si impegna a comunicare tempestivamente al Richiedente, la necessità di recepimento dei nuovi requisiti, informandolo inoltre sulla data limite per l'adeguamento alle nuove disposizioni e formalizzare una proposta economica dettagliata per la conduzione di verifiche supplementari necessarie al riscontro dell'adeguamento del Richiedente ai nuovi requisiti.

Qualora a seguito delle verifiche condotte, ECO riscontri il mancato adeguamento del Richiedente, attiverà la procedura di sospensione della Certificazione di cui al par. 12. Nel caso in cui il Richiedente manifesti l'intenzione di non adeguarsi ai nuovi requisiti, o rifiuti le attività di verifica proposta, ECO disporrà la revoca delle Certificazioni concesse alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

21 Modifiche al Regolamento

L'aggiornamento continuo del panorama normativo e legislativo applicabile alle attività condotte da ECO e coinvolte dal presente regolamento, potrebbe richiedere la modifica di uno o più paragrafi dello stesso.

ECO rende disponibile l'ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito WEB, presso la propria sede o provvede ad inviarne copia in formato elettronico su richiesta dei clienti.

Il Richiedente si impegna ad adeguarsi alle nuove condizioni poste dal Regolamento, secondo quanto indicato al par. 1. L'aggiornamento del Regolamento non può essere considerata giusta causa di recesso dal contratto sottoscritto con ECO.

22 Condizioni Economiche

Le condizioni economiche riportate all'interno dell'Offerta redatta da ECO per le attività di cui al presente regolamento, si basano sulle informazioni contenute nella Domanda inviata dal Richiedente (Mod26 di cui al par. 9.3) e fanno riferimento alle voci del Tariffario²³, definito dalla Direzione dell'Organismo.

Il Richiedente che vuole accedere ai servizi di Certificazione, dovrà accettare l'Offerta di ECO, secondo le modalità riportate nel par. 9.3, impegnandosi inoltre a rispettare le condizioni di pagamento in essa contenute.

22.1 Variazioni dell'Offerta, del Tariffario e diritto di Recesso

Modifiche alle condizioni economiche sottoscritte dal Richiedente, possono essere applicate da ECO qualora ravvisi delle difformità tra i dati comunicati dal Richiedente all'atto della compilazione della Domanda e quanto riscontrato nel corso delle successive attività di verifica previste dall'Iter di Certificazione. Oppure a seguito di revisioni del Tariffario.

22.1.1 *Variazione dell'Offerta*

Nel caso in cui siano riscontrate condizioni difformi da quelle dichiarate nella Domanda, che giustifichino un supplemento di attività di verifica, ECO comunica al Richiedente le integrazioni economiche necessarie sospendendo l'Iter di Certificazione fino all'accettazione delle stesse.

Al Richiedente che rifiuta l'integrazione economica presentata, ECO comunica l'interruzione dell'Iter di Certificazione, quantificando gli importi per le sole attività già svolte.

22.1.2 *Variazione del Tariffario*

Il Tariffario applicato da ECO è periodicamente rivisto dalla Direzione dell'Organismo. In caso di variazioni rispetto alle condizioni economiche sottoscritte, ECO comunica al Richiedente i nuovi importi applicati alle attività di verifica, a mezzo fax, e-mail o posta ordinaria.

Il Richiedente ha facoltà di rifiutare le nuove condizioni economiche entro un (1) mese dalla data di comunicazione. Rifiutando i nuovi importi, il Richiedente vedrà decadere la validità della Certificazione alla naturale scadenza del contratto o in occasione della prima verifica di sorveglianza.

Per le attività eventualmente già svolte nel corso del mese previsto per la rinuncia, Eco applicherà le condizioni economiche precedenti la variazione del Tariffario.

22.1.3 *Recesso e preavviso*

Il Richiedente può recedere dal contratto sottoscritto con ECO dandone preavviso scritto non inferiore a tre (3) mesi dalla data di scadenza della Certificazione. Il Richiedente che comunica il recesso dal contratto con un

²³ Il Tariffario è consultabile presso la sede dell'Organismo a seguito di richiesta scritta da parte del legale rappresentante del richiedente.

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DIRETTIVA MACCHINE	RG04 rev04 del 2018-12-14
		<i>Pag. 18 di 19</i>

preavviso inferiore riconosce ad ECO il pagamento di una penale pari al 20% dell'importo del contratto sottoscritto.

Qualora il Richiedente non adempia agli impegni economici assunti con ECO, l'Organismo si riserva la facoltà di emettere una lettera di diffida che può comportare la sospensione o la revoca delle Certificazioni concesse.

23 PUBBLICITÀ E USO DELLA CERTIFICAZIONE


Il Richiedente può rendere noto e pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'ottenimento della Certificazione del prodotto, riproducendo integralmente l'Attestato o il Certificato ottenuto, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché lo stesso resti leggibile e non subisca alterazione alcuna.

Soluzioni differenti da quelle definite all'interno del presente paragrafo devono essere autorizzate, in forma scritta da ECO.

Il Fabbricante, deve evitare utilizzi ingannevoli o ambigui della Certificazione rilasciata da ECO e deve evitare che la Certificazione possa intendersi estesa anche a prodotti non coperti dal certificato rilasciato da ECO.

Nel caso di utilizzo non conforme del certificato rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo, ECO si riserva di intraprendere opportuni provvedimenti nei confronti del fabbricante, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali e la revoca della Certificazione concessa.

L'utilizzo del Marchio dell'Organismo e del Marchio Accredia, sulla documentazione pubblicitaria predisposta dal Richiedente, deve essere approvato da ECO, secondo le modalità indicate dal RG02 "Regolamento per uso del Marchio".

	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DIRETTIVA MACCHINE	RG04 rev04 del 2018-12-14
		Pag. 19 di 19

Informativa ai sensi dell'art 13 D.lgs. 196/03 e Regolamento UE nr. 679/2016

Gentile Cliente,

ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.196/03 ed in seguito all'entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016 conformemente a quanto disciplinato dall'art. 13 del citato Regolamento Europeo, desideriamo comunicarvi quanto segue:

Finalità del trattamento:

I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell'attività svolta da **ECO CERTIFICAZIONI S.p.A.** saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità: amministrative, contabili, commerciali.

I vostri dati non riguarderanno dati di natura così detta "sensibile", potranno invece riguardare dati di natura "giudiziaria", in caso di controversia. Si ricorda a questo proposito che per dato sensibile si intende: "qualsiasi dati personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, dati biometrici e dati idonei a rivelare le abitudini sessuali". Per dato giudiziario si intendono: "i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3 comma 1 lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale.

Modalità del trattamento:

I Vs. dati verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati diretta presso l'interessato o mezzo strumenti elettronici quali la posta elettronica, i dati saranno raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, il trattamento verrà posto in essere con e senza l'ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati, la conservazione dei dati avverrà in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non eccedente il periodo sotto indicato.

Base giuridica del trattamento:

La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda su un contratto siglato tra le parti o su proposte di contratto (offerta commerciale).

Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento:

Ai sensi dell'art. 6 la liceità del trattamento si basa sul consenso espresso da parte dell'interessato.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere:

La natura del conferimento dei dati da parte Vostra è obbligatoria per l'erogazione dei prodotti richiesti, in caso di rifiuto, risulterà impossibile fornirvi da noi.

Comunicazione dei dati a terzi:

I Vs. dati potranno essere comunicati in fase di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.

I Vs. dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, per la tenuta della contabilità.

Tempi di conservazione:

I Vs. dati personali saranno conservati per n. 10 (dieci) anni, dalla cessazione del rapporto di fornitura, ove non diversamente specificato da legislazione specifica applicata.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato:

Non è presente un processo decisionale automatizzato, i dati non sono oggetto di profilazione.

Intenzione del Titolare del trattamento dati personali:

Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.

Titolare e Responsabile del trattamento:

Titolare del trattamento dei dati è **ECO CERTIFICAZIONI S.p.A.**, con sede legale a Faenza (RA), in via Mengolina n.33, nella persona di Farina Carlo.

Contatti del Titolare del trattamento, mail: info@eco-cert.it

Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti, è il Sig. Minguzzi Stefano.

L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall'art. 7 di cui si riporta il testo integrale.

Art. 7 D.Lgs. 196/2003 e art. 15 Regolamento UE 679/2016 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

In particolare, l'interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

La cancellazione dei dati non è ammessa nei casi in cui la legislazione applicata ne preveda il mantenimento per un periodo specificato.

L'esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: info@eco-cert.it

Il Titolare del trattamento



(timbro e firma)